

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

### RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 1949

(33<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici » (N. 507) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOSSELLI, *relatore* . . . . . Pag. 281

« Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali » (N. 505) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 282

(Seguito della discussione)

« Norme relative alle indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche » (N. 263) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 279, 281

TOMMASINI, *relatore* . . . . . 279

FERRARI . . . . . 281

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Priolo, Raja, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

##### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme relative alla indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche » (N. 263) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative alla indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche ».

« Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge è già venuto all'esame della nostra Commissione, ed essa, su relazione del collega Tommasini, ritenne di rinviarne l'approvazione per il modo quanto mai poco chiaro in cui il disegno stesso era stato formulato e sollecitò il relatore a prendere contatti con il Ministro proponente ed a proporre una diversa formulazione degli articoli.

Il senatore Tommasini ha adempiuto al suo mandato ed ha formulato, d'accordo con il Ministro, i necessari emendamenti.

TOMMASINI, *relatore*. Prima di pensare ad esaminare il nuovo testo degli articoli, nel qua-

le ritengo sia stato eliminato quanto di nebuloso è contenuto nel testo originario del disegno di legge, credo sia opportuno inquadrare la questione dal punto di vista generale e dare quindi lettura della relazione ministeriale che è la seguente: « Secondo la legislazione anteriore alla concessione dei miglioramenti economici agli statali, estesi anche ai supplenti poste telegrafi, questi ultimi, cessando dal servizio, hanno una indennità di licenziamento in ragione di mezza mensilità della retribuzione contrattuale per ciascun anno di servizio prestato o frazione di anno non inferiore a 6 mesi (regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923).

A costituire il fondo sul quale detta indennità viene liquidata concorre — a norma del citato decreto — il versamento da parte del ricevitore postelegrafonico del contributo del 4,1 per cento della retribuzione assegnata al supplente. Il versamento viene effettuato all'Istituto di cauzioni e quiescenza per ricevitori postelegrafonici il quale provvede al pagamento dell'indennità dovuta.

Per migliorare il trattamento del supplente che cessa dal servizio viene ora disposto:

a) che l'indennità di licenziamento sia elevata ad una intera mensilità per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, a partire dal 1° ottobre 1945;

b) che detta indennità d'una mensilità sia calcolata anche sui miglioramenti economici attribuiti al supplente in applicazione di norme generali.

Per far luogo al beneficio di cui alla lettera a), tenuto conto che il contributo del 4,1 per cento era stato determinato in considerazione dell'onere di indennità limitato a mezza mensilità, occorre raddoppiare, con effetto dalla data anzidetta, il citato contributo sulla base della retribuzione contrattuale del supplente.

Per quanto riguarda l'indennità di cui alla lettera b), trattandosi di un onere nuovo, il contributo da versare all'Istituto assicuratore nella stessa misura del 4,1 per cento stabilita nel regio decreto-legge n. 1923, sopra citato, sembra adeguato.

Quest'ultimo onere non può essere imposto al ricevitore, la cui retribuzione risponde a predeterminati criteri di valutazione, anche in

considerazione che l'ammontare di detti miglioramenti economici corrisposti al supplente dal ricevitore, viene, a costui, rimborsato dall'Amministrazione. Onde la necessità che l'Amministrazione debba assumere, in proprio, detto onere del 4,1 per cento, mediante rimborso al ricevitore, come è previsto appunto nell'articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 1938, n. 505.

In conseguenza, si è predisposto l'unito disegno di legge, dove viene stabilito:

a) all'articolo 1, il raddoppio del contributo del 4,1 per cento a carico del ricevitore poste telegrafi, a decorrere dal 1° ottobre, 1945, limitatamente alla retribuzione contrattuale anteriore ai miglioramenti economici concessi al personale dipendente dall'Amministrazione, ferma restando, quindi, detta misura dal 4,1 per cento per i contributi corrispondenti ai miglioramenti economici;

b) all'articolo 2 il corrispondente raddoppio della indennità di licenziamento spettante al supplente, limitatamente sempre alla retribuzione anteriore ai miglioramenti economici attribuiti successivamente al 1° ottobre 1945 ed al servizio da lui prestato dopo il 30 settembre 1945;

c) all'articolo 3, la stessa misura di una mensilità quale quota della indennità di licenziamento corrispondente ai miglioramenti economici goduti dal supplente a partire dal 1° ottobre 1945;

d) all'articolo 4, la modifica del primo comma dell'articolo 6 del decreto legge 22 marzo 1948, n. 505, di cui viene chiarita la portata, integrando convenientemente la precedente dizione ».

Sinteticamente dunque la legge dispone: 1° di elevare da mezza a una mensilità per ogni anno o frazione di anno di servizio l'indennità di licenziamento dei supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche a partire dal 1° ottobre 1945; 2° la indennità di licenziamento deve essere calcolata anche sui miglioramenti economici attribuiti ai supplenti in base alle norme comuni.

Ne consegue: 1° il contributo del 4,1 per cento calcolato per mezza mensilità deve essere raddoppiato, con effetto dal 1° ottobre 1945; 2° il contributo del 4,1 per cento per quanto

ha riferimento ai miglioramenti è ritenuto adeguato. Però per quest'ultima parte il contributo verrà rimborsato al ricevitore postale-telegrafico.

Non avrei da aggiungere altro. Con l'occasione, però, signor Presidente, vorrei esprimere il voto perchè si affrontasse una buona volta tutta la complessa questione dei ricevitori e dei supplenti. Abbiamo già rilevato in questa sede che vi sono ancora paghe dei supplenti ricevitori che figurano di 200 lire al mese, mentre ammontano in realtà a 20.000 lire al mese, ed è lo Stato che rimborsa al ricevitore postale 18.800 lire. Ora io vorrei che fosse riordinata la materia anche perchè altrimenti è resa non chiara la posizione giuridica del supplente ricevitore postale il quale in fondo sa che prende 200 lire dal suo titolare e 18.800 lire dallo Stato e così finisce che, mentre il ricevitore postale non è impiegato dello Stato, il supplente ha l'illusione di essere pressochè impiegato dello Stato, di modo che anche i rapporti gerarchici ne vengono a subire un certo pregiudizio.

PRESIDENTE. Ricordo che già altra volta si è discussa di questo e l'onorevole Uberti fece presente le difficoltà di un provvedimento che verrebbe ad addossare allo Stato un notevole onere finanziario specie per i conseguenti trattamenti di quiescenza. Il problema può dilatarsi fino ad arrivare ad un inquadramento nell'ambito degli statali, e questo porta una quantità di altri diritti con conseguenti oneri finanziari. Ad ogni modo le osservazioni fatte dall'onorevole Tommasini saranno fatte presenti al Ministero.

FERRARI. Debbo confessare che pur attraverso la relazione letta dall'onorevole Tommasini non sono riuscito ad avere un'idea molto chiara del provvedimento anche perchè ho appena avuto il tempo di scorrere sommariamente il nuovo testo degli articoli proposti dal relatore. Prego pertanto all'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione per lasciarci il tempo di studiare il provvedimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'ulteriore discussione del disegno di legge è rimandata alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici** » (N. 507) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego il senatore Toselli di volere riferire su di esso.

TOSELLI, *relatore*. Si tratta di un provvedimento che possiamo approvare con tutta tranquillità perchè tende esclusivamente ad uno snellimento burocratico e ad un aggiornamento di competenze. Il provvedimento di legge che verrebbe abrogato è quello che dava facoltà al Ministro dei trasporti, che allora riuniva in una Amministrazione unica il Ministero dei trasporti e quello delle poste e telecomunicazione, di provvedere alla costruzione di edifici ed altre opere interessanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Questo era giustificato e spiegato quando i due Ministeri erano uniti insieme; oggi che le due Amministrazioni sono distinte, la disposizione non ha più ragione di essere ed il Ministero delle poste, anche per ragioni di celebrità nell'esecuzione dei lavori e di indipendenza di azione, d'accordo con il Ministero dei trasporti, ha proposto l'abrogazione del decreto. Questo provvedimento, sotto un certo punto di vista, ha un aspetto anche economico in quanto che lo stesso organismo tecnico che esisteva presso l'Amministrazione delle poste è quello che sarà competente per tutto quanto si riferirà alla valutazione degli edifici postali e telegrafici. Penso che la Commissione possa approvare questo provvedimento senza nessuna preoccupazione. Per quanto riguarda gli articoli, il primo stabilisce la decadenza del provvedimento iniziale e il secondo le modalità

da seguirsi nell'approvazione dei progetti di nuova esecuzione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

Tutte le attribuzioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e del Ministero delle comunicazioni, previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di costruzioni di edifici ed altre opere riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono devolute a questa ultima.

I relativi progetti sono approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuerà, secondo le norme e con le modalità contenute nei sopradetti decreti e successive modificazioni, nella esecuzione dei lavori già da essa progettati e approvati dall'Amministrazione postale.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Per la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo saranno osservate le norme che regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del Ministero dei lavori pubblici e, per quanto riguarda i procedimenti espropriativi e le occupazioni di urgenza, le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359; e degli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 868, e successive integrazioni e modificazioni, sostituendo alla competenza del Ministro dei trasporti quella del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali** » (N. 505) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali ».

Si tratta di una conseguenza di situazioni create dalla guerra. Come dice la relazione ministeriale bisogna ricordare che con le leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935, venne autorizzato l'intervento dello Stato nella riassicurazione dei rischi marittimi, intervento divenuto necessario nel 1940 per la situazione internazionale, che rese impossibile il ricorso ai mercati assicurativi esteri. In effetti, con la legge 3 giugno 1940, n. 767, l'Unione italiana di riassicurazione venne autorizzata a riassicurare per conto e nell'interesse dello Stato, nella forma di secondo rischio le unità costituenti la flotta italiana passeggeri, per la parte di valore eccedente la capacità di copertura del mercato assicurativo privato. Con la legge 11 luglio 1941, n. 935, la riassicurazione statale fu estesa anche alle navi di carico ed alle costruzioni navali. Originariamente fu stabilita per tali disposizioni la durata di un anno, ma successivamente furono emanati vari altri provvedimenti legislativi per prorogarne l'efficacia. L'ultima proroga è stata disposta, dal decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 210, fino al 31 dicembre 1948. Tali proroghe furono giustificate dal fatto che anche dopo cessato lo stato di guerra, perdurando l'isolamento del mercato assicurativo nazionale, continuarono a sussistere le condizioni che avevano resa necessaria la riassicurazione da parte dello Stato. Si propone oggi

un'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 1949. Benchè un notevole progresso sia stato compiuto verso il ritorno all'autosufficienza del mercato assicurativo privato, io non so se sarà possibile per questa data che le imprese italiane possano trovare nei capitali privati la possibilità di coprire interamente il rischio; comunque il Ministero ci domanda di prorogare il provvedimento fino al 31 dicembre 1949 e penso che da parte della Commissione non sorga alcuna opposizione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle

navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,31.